

PROTOCOLLO D'INTESA
per la definizione delle condizioni necessarie
per avvalersi dei mediatori di altri organismi di mediazione
ai sensi dell'art. 7 comma 2 lettera c) del D.M. n. 180/2010

tra

CAMERA ARBITRALE di MILANO, Azienda Speciale della Camera di Commercio
Industria Artigianato e Agricoltura di Milano, con sede in Via Meravigli, 9, b – Milano

e

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO e AGRICOLTURA di FIRENZE,
con sede in Piazza dei Giudici, 3 – Firenze,

premesso

- che i soggetti sopra indicati operano come organismi di mediazione iscritti al n° 4 (Servizio di conciliazione della Camera di commercio di Firenze) e al n° 31 (Servizio di conciliazione-Camera Arbitrale di Milano) del Registro degli organismi di mediazione istituito presso il Ministero della Giustizia ai sensi del D.Lgs.28/2010 e del D.M.180/2010, così come modificato dal D.M. 145/2011;
- che i soggetti sopra indicati condividono la necessità di definire le condizioni necessarie per avvalersi dei mediatori di altri organismi di mediazione aderenti al presente protocollo al fine di poter garantire un livello di qualità ottimale del servizio offerto all'utenza, con particolare riferimento alla possibilità di garantire la neutralità, l'indipendenza, l'imparzialità, la competenza e l'esperienza del mediatore nei casi in cui, data la natura delle controversie, questo si renda necessario.

Tutto ciò premesso si conviene e stipula quanto segue:

1 Premessa

La premessa costituisce parte integrante ed essenziale del presente protocollo di intesa.

2 Finalità dell'accordo

Ciascun organismo di mediazione può avvalersi, per lo svolgimento di singole procedure di mediazione, dei mediatori iscritti negli elenchi dell'organismo di mediazione costituito dall'altro contraente.

Il mediatore potrà essere selezionato presso l'elenco di un altro organismo sottoscrittore solo per effettiva necessità e in via eccezionale ed in particolare nei casi in cui sia necessario garantire imparzialità e neutralità del mediatore rispetto alle parti della mediazione.

3 Modalità operative

L'organismo che organizza l'incontro, interessato ad avvalersi di un mediatore non iscritto alle proprie liste, formulerà una richiesta di informazioni riguardante le caratteristiche -ivi incluse l'esperienza, la competenza e l'imparzialità, neutralità e indipendenza- del mediatore per il quale si sta effettuando la ricerca all'altro organismo.



L'organismo di appartenenza del mediatore si impegna a rispondere senza ritardo.
Ove si ritenga opportuno procedere all'incarico del professionista segnalato, della nomina dovrà essere data notizia all'organismo di appartenenza del mediatore.

4 Mediatori

Gli organismi si impegnano ad informare i propri mediatori dell'avvenuta definizione di questo protocollo ed a verificare preventivamente la disponibilità degli stessi a operare anche presso l'altro (gli altri) organismo/i sottoscrittore/i.

Resta ferma la libertà del mediatore di non dare disponibilità a ricevere incarichi di mediazione quando questi siano proposti da organismo presso il quale non si è iscritti.

Nel caso in cui il mediatore dia la propria disponibilità a ricevere incarichi da enti diversi, dovrà attenersi alle regole e alle prassi operative adottate dall'organismo che lo ha nominato.

5 Spese

L'onorario spettante al mediatore sarà corrisposto dall'organismo che ne ha chiesto le prestazioni, sulla base dei compensi stabiliti dal medesimo organismo.

6 Qualità del mediatore e monitoraggio

Alla conclusione del procedimento di mediazione, sarà cura dell'organismo che ha organizzato l'incontro segnalare all'organismo di appartenenza del mediatore l'esito dell'incontro e la condotta del mediatore.

7 Estensione del protocollo ad altri organismi

Le parti contraenti convengono sulla possibilità che altri organismi di mediazione, purché costituiti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, possano aderire al presente protocollo comunicando la propria adesione per iscritto alle parti contraenti. Gli Organismi che intendono accedere al presente protocollo dovranno rispettare gli standard formativi dei mediatori stabiliti dall'Unioncamere -Unione italiana delle Camere di commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura- e provvedere all'iscrizione dei mediatori tramite procedimenti di tipo selettivo.

8 Efficacia e durata


Il presente protocollo ha effetto, per ciascun contraente, dalla data della sottoscrizione o della successiva adesione.

Il Protocollo si intende definito a tempo indeterminato, fatta salva la facoltà per ogni contraente o successivo aderente, di recedere con il solo obbligo di comunicarlo in forma scritta con un preavviso di 3 mesi.

9 Modifiche

Le condizioni del Protocollo possono essere modificate soltanto per accordo scritto intercorso tra tutte le parti.

Camera di Commercio di Firenze
Il Presidente



Camera Arbitrale di Milano
Il Presidente

